

Legge regionale 05 marzo 1974 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 02/04/1974

Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 - Spese riservate.

Art. 1

Per gli scopi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1974 è istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Affari Generali - il capitolo 131 con la denominazione << Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese riservate >> e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 408 del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene conseguentemente ridotto da lire 170 milioni a lire 155 milioni.

L' onere di lire 15 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1974 fa carico sul precitato capitolo 131 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.